Comune di Zumpano

Provincia di Cosenza

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N. **10** *Data* **05.12.2016**	**Contratto collettivo decentrato integrativo.** **Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.**

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2015./2017 con deliberazione consiliare n. 30 in data 31.11.2014 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante in data relativa ai seguenti istituti contrattuali:

«**Schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo**»;

pervenuta a questo organo di revisione in data 05.12.2016;

Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, testualmente recita:

> *"*3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto*".*

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede:

> *"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";*

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visti il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 ed il triennale 2016/2018, definitivamente approvati;

C E R T I F I C A

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. 45.014,00, in ragione annua:

☒ SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE;

☐ NON SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DAQLL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE, PER I SEGUENTI MOTIVI:

…….

…….

…….

PER CUI FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

…….

…….

…….

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

– alla giunta comunale;

– alla delegazione trattante;

– al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione
economico finanziaria
Dott. Menotti Paturzo
…….